

La riforma dei pagamenti e dei contratti
Art. 62 D.L. 1/2012

Adempimenti e sanzioni per l'Azienda Vitivinicola

Vinitaly 2013

- 7 Aprile 2013 -


Avv. Marco Giuri

www.studiogiuri.it
studio@studiogiuri.it

Articolo 62

.....tra incertezze applicative
ed
.....interpretative

Gli ultimi interventi dei Ministeri che hanno
curato la stesura del regolamento attuativo
della norma statale.





Ministero dello Sviluppo Economico

La lettera di risposta del MSE al quesito sollevato dal Presidente di Confindustria del 26 Marzo 2013.

La conclusione del Ministero

In conclusione, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, l'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato abrogato tacitamente ed oggi non è più in vigore. Di conseguenza, neppure possono altresì trovare applicazione i successivi commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo (gli ultimi due, limitatamente al riferimento alla fattispecie di cui al comma 3), in quanto concernono sanzioni ormai prive della relativa fattispecie, alla stregua dei principi costituzionali di legalità e riserva di legge.

Intervenuta abrogazione "tacita" dell'Art. 62



**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI**



La nota del Mipaaf del 2 Aprile 2013

La conclusione del Ministero

Deve, in conclusione, essere ribadita, sulla scorta delle inequivoche considerazioni che precedono, la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62.

Piena validità dell'Art. 62

LO STATO DELL'ARTE

La ragioni della riforma

Excursus storico-normativo

Direttiva
CE
2000/35

D.Lgs
231/2002

Direttiva
CE
7/2011



...mancata applicazione D. Lgs 231/2002 e ragioni dell'intervento “correttivo”

- Non era previsto un sistema sanzionatorio

- Residuavano prassi scorrette



GDO – imprese (produttrici)

- Squilibrio delle posizioni e della “forza contrattuale”

SMALL BUSINESS ACT



**PRESENTATO NEL 2008
PACCHETTO DI PRINCIPI GUIDA
PER PICCOLA MEDIA IMPRESE**



**DIRETTIVA EUROPEA
7/2011**



**L. 180/2011
STATUTO DELLE IMPRESE
DELEGA A GOVERNO
A RECEPIMENTO
DIRETTIVA 7/2011**

La nuova Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Art. 10 comma 1 SMALL BUSINESS ACT per l'Italia)

Confermate ed ampliate le esigenze di tutela

Abrogazione della direttiva 2000/35/CE con effetto dal 16 marzo 2013

-

Il Decreto Monti e la “rivoluzione” nel mercato agroalimentare

Ambito di applicazione

Requisito "oggettivo"

Consegna in Italia



Le varie ipotesi:

Franco magazzino venditore: la merce deve essere consegnata al compratore (ma eventualmente anche ad un suo delegato) presso il magazzino del venditore.

Tutte le spese relative al trasporto della merce gravano sul compratore, come pure i relativi rischi.

Franco magazzino compratore: la merce deve essere consegnata dal venditore presso il magazzino del compratore. La conseguenza dell'uso di tale clausola è che gravano sul venditore tutte le spese relative al trasporto della merce, nonché eventuali rischi.

Ambito di applicazione Requisito "oggettivo"

Consegna in Italia



La sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 21191/2009

Il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente.

Ambito di applicazione
Requisito "soggettivo"



Tutti gli operatori commerciali

Esclusione



Consumatore finale



Persona fisica che acquista i prodotti agricoli e alimentari **per scopi estranei** alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

Altre esclusioni....



Art. 1 Decreto Applicativo

Lett. a): non costituiscono cessioni (...) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'*art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 228/2001*, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Altre esclusioni....


In sede di conversione del c.c Decreto Sviluppo Bis (D.L. 179/2012) la legge n. 221/2012 ha introdotto il comma 6bis nell'art. 36 che espressamente prevede: *“I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*.

Decreto Monti

Cd. Decreto Liberalizzazioni n. 1/2012

La tutela della impresa nelle operazioni commerciali

Art. 62 del decreto



Articolo 62. (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei **PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in **FORMA SCRITTA** e indicano

la **DURATA, LE QUANTITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO VENDUTO, IL PREZZO, LE MODALITÀ DI CONSEGNA E DI PAGAMENTO.**

I contratti devono essere informati a principi di **TRASPARENZA, CORRETTEZZA, PROPORZIONALITÀ E RECIPROCA CORRISPETTIVITÀ** delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Cosa si intende per FORMA SCRITTA?

(Art. 3 Decreto Applicativo)



1. Contratto scritto tra le parti "ordinario"
2. Accordo quadro: *accordo, concluso anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino dei prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino, Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato.*
3. Fax / Posta Elettronica
4. Ddt, Documentazione Consegna prodotto, fattura (DICITURA OBBLIGATORIA)
5. Copia commissione (Ordine d'acquisto)

N.B.: REQUISITI PREVISTI ART. 62 COMMA 1 D.L. 1/2012

La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.



Pratiche commerciali sleali

La concorrenza sleale in ITALIA
(Rinvio All. A decreto applicativo)

- **COSTITUZIONE Art. 41 – LIBERTA' DI IMPRESA**
- **Artt. 2598 e Segg.**

Art. 2598 Atti di concorrenza sleale

Art. 2599 Sanzioni

Art. 2600 Risarcimento del danno

DEFINIZIONE PRATICHE SLEALI

Rientrano nella definizione di condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare.

Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, È VIETATO (Art. 62, comma 2, D.L. 1/2012):

a) **imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore **condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA LEALE

DEFINIZIONE PRATICHE SLEALI

Le disposizioni in parola (Art. 62 D.L. 1/2012) vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

DEFINIZIONE PRATICHE SLEALI

Configura, altresì, una pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese.

Alcuni esempi di pratiche sleali

Allegato A del Decreto Applicativo

- Imporre termini e condizioni generali che contengono clausole sleali
- Sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionate ai danni subiti
- Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l'altra parte nei negoziati contrattuali e che l'altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere

TERMINI DI PAGAMENTO



Termini di pagamento

IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO

- PER LE MERCI DETERIORABILI ENTRO IL TERMINE LEGALE DI TRENTA GIORNI

- PER TUTTE LE ALTRE MERCI ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

PER «PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI»

si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) **prodotti agricoli**, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) **prodotti agricoli**, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
 - aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
 - oppure
 - aW superiore a 0,91
 - oppure
 - pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.

...Prodotti deteriorabili

La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore (Art. 2, Decreto Applicativo, lett. c)

Cessione Prodotti Alcolici

ART. 22 L. 28/1999

L'art. 5 co. 5 del decreto dispone, con riferimento alla cessione di prodotti alcolici, che è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della L. 18/2/1999 n. 28.

A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE?

Birra, Vino, Prodotti alcolici intermedi.

E' un regime speciale in merito ai tempi di pagamento.

I corrispettivi devono essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni.

Il termine di 60 giorni per il pagamento decorre dalla consegna del prodotto o dal suo ritiro, e non dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Art. 62 D.L. 1/2012


QUANDO DECORRE IL TERMINE?

In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di **ricevimento della fattura**.

LE MODALITA' DI EMISSIONE DELLA FATTURA SONO
REGOLAMENTATE DALLA VIGENTE NORMATIVA
FISCALE

Fatture distinte

IL CEDENTE DEVE EMETTERE fatture distinte per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti ai sensi dell'articolo 62, comma 3;



La certezza dell'invio della fattura





La data di ricevimento della fattura, ai fini dell'applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di:

- consegna a mano della fattura,
- di invio a mezzo di raccomandata A/R,
- di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (*Electronic Data Interchange*);

Data consegna merce



Prevede nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla **data di ricevimento dei prodotti**, da documentare con mezzi idonei;

In mancaza di certezza sulla data di
ricevimento della fattura

(Criterio residuale)



Consegna dei prodotti

DA QUANDO DECORRONO GLI INTERESSI?

Dalla scadenza dei termini individuati (30/60 gg)

COME SI CALCOLANO?

- Tasso degli interessi legali di mora (Tasso BCE)

+

maggiorazioni previste dalla normativa

Oggi (e fino al 30/06/13) il 10,75%

SONO INDEROGABILI



E' fatto divieto di trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di **contestazioni solo parziali** relative alla fornitura oggetto di **contestazione.**

Le Sanzioni



LE SANZIONI



**FORMA DEI CONTRATTI
ELEMENTI ESSENZIALI
PRINCIPI**

**PRATICHE INIQUE
E/O
DI CONCORRENZA SLEALE**

**MANCATO RISPETTO DEL
DEBITORE
DEI TERMINI DI PAGAMENTO**

SANZIONI

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, chi contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2 (CONCORRENZA SLEALE)

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi

CHI EFFETTUA I CONTROLLI E SANZIONA



8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 , 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Adottato il

***REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN
MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI
COMMERCIALI CONCERNENTI LA CESSIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI***

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

Contatti

Studio Giuri Avvocati
Via XXIV Maggio n. 3
FIRENZE

Tel. 055.489464
Fax. 055.492417

marcogiuri@studiogiuri.it



Diritto di Vino